

ENTE	Costo totale intervento	Cofinanziamento ENTE	Cofinanziameto RT
CM Amiata Grossetano	139.329,90	89.329,90	50.000,00
CM Casentino	250.220,00	167.120,00	83.100,00
CM Colline Metallifere	120.000,00	60.000,00	60.000,00
CM Media Valle del Serchio	100.000,00	50.000,00	50.000,00

2. di impegnare le risorse destinate agli enti locali specificati nel suddetto quadro finanziario quali coordinatori e attuatori degli interventi relativi all'intervento Telecentri fase II, assumendo specifico impegno per complessivi Euro 243.100,00.- sul capitolo 14044 del Bilancio di previsione 2009 a valere sulla prenotazione n. 2 assunta con decreto n. 5314/2007;

3. di stabilire le seguenti modalità di liquidazione delle somme destinate alle Comunità Montane Amiata Grossetano, Casentino, Colline Metallifere, Media Valle del Serchio per la realizzazione all'intervento Telecentri fase II, secondo le seguenti condizioni e modalità:

- il 40% all'atto della negoziazione positiva all'intervento Telecentri fase II;

- il 60% alla verifica da parte della Regione Toscana della positiva conclusione dei lavori e alla presentazione della rendicontazione.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi dell'art. 5bis, comma 1, lett. c) della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18 comma 2 della medesima L.R. 23/2007.

Il Dirigente
Angelo Marcotulli

Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà
Area di Coordinamento Sanità
Settore Medicina Predittiva-Preventiva

DECRETO 22 aprile 2009, n. 1780
certificato il 27-04-2009

Anemia infettiva degli equidi - modifica della frequenza dei controlli, art. 3 dell'O.M. 18 dicembre 2007.

IL DIRIGENTE

Visto quanto disposto dall'art. 2 della L.R. 1/2009, "Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento

del personale" che definisce i rapporti tra gli organi di direzione politica e la dirigenza;

Visto quanto disposto dagli artt. 6 e 9 della sopra citata L.R. 1/2009, inerenti le competenze dei responsabili di settore;

Visto il decreto del Direttore della Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà n. 1845 del 23.04.2007 con il quale al sottoscritto è stato affidato l'incarico di Responsabile del Settore Medicina Predittiva - Preventiva;

Visto il T.U.L.L.S.S. approvato con R.D. n. 1265/1934;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR 8/2/1954 n. 320 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 32 della Legge 23/12/1978 n. 833 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute del 18 dicembre 2007 "Piano di sorveglianza nazionale per l'anemia infettiva degli equidi";

Visto che l'art. 3 della sopra citata O.M. 18/12/2007 prevede che le Regioni nelle quali, su basi statisticamente significative, è accertata la presenza di un basso livello di prevalenza della malattia, possono stabilire, previa comunicazione al Ministero della salute e secondo le modalità indicate dal Centro di riferimento nazionale, una diversa frequenza dei controlli rispetto a quelli previsti dalla stessa O.M. 18/12/2007, e consentire gli spostamenti degli equidi all'interno del proprio territorio regionale con esclusione della movimentazione verso ippodromi, fiere, manifestazioni sportive, aste o concentramenti di equidi;

Valutata la situazione epidemiologica favorevole dell'anemia infettiva degli equidi sul territorio della Regione Toscana, avvalendosi del Centro di Riferimento per la Tutela Sanitaria del Patrimonio Zootecnico e della Consulta dei Direttori delle U.O. di Sanità Animale dei Dipartimenti di Prevenzione delle Az. USL di cui al proprio Decreto Dirigenziale n. 4224 del 11/09/2008;

Visto il parere favorevole espresso dal Centro di Referenza Nazionale per l'Anemia Infettiva Equina, istituito con D.M. 4 dicembre 1976;

DECRETA

È obbligatoria l'esecuzione di controlli sierologici annuali per l'anemia infettiva degli equidi su tutti gli equidi di età superiore a sei mesi:

- a. residenti in ippodromi, centri ippici e di allenamento;
- b. che si muovono verso ippodromi, manifestazioni sportive, aste o concentramenti a vario titolo;
- c. che entrano in stazioni di monta pubblica;
- d. residenti in allevamenti di muli o dove vi sia coesistenza di muli e cavalli;
- e. movimentati all'esterno del territorio regionale.

È obbligatoria l'esecuzione di almeno un controllo sierologico per l'anemia infettiva degli equidi nel biennio 2009-2010, su tutti gli equidi di cui all'art. 2 comma 1 dell'O.M. 18 dicembre 2007, non compresi nelle categorie di cui al precedente punto 1, ad esclusione dei capi allevati unicamente per essere destinati alla macellazione, ai fini del consumo alimentare.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. F della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 comma 2 della medesima L.R. 23/2007.

Il Dirigente
Andrea Leto

Direzione Generale Sviluppo Economico Settore Artigianato e Politiche di Sostegno alle Imprese

DECRETO 17 aprile 2009, n. 1790
certificato il 27-04-2009

**Reg. CE 1260/99 Docup Ob. 2 Anni 2000-2006
Misura 1.2 "aiuti agli investimenti di piccole imprese
artigiane di produzione e coop.,ve di produzione".
Domanda declinata per rinuncia del beneficiario
(elenco 3037).**

IL DIRIGENTE

Visto quanto disposto dall'art. 2 della L.R. 8.1.2009 n. 1 "Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale", che definisce i rapporti tra gli organi di direzione politica e dirigenza;

Visti gli artt. 6 e 9 della richiamata L.R. 1/09, inerenti le competenze dei responsabili di settore;

Visto il Decreto della Direzione Generale dello Sviluppo economico n. 5074/2005, successivamente modificato dal decreto 1446/2007, con il quale al sottoscritto è stata attribuita la responsabilità del Settore "Artigianato e politiche di sostegno alle imprese";

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1091 dell'8.10.2001 "Regolamento (CE) N. 1260/99 - Presa d'atto del Docup Ob. 2 Anni 2000/2006 approvato dalla Commissione Europea con decisione C2001 n. 2725 del 27 settembre 2001;

Vista la deliberazione della G.R. 19.11.2001 n. 1257 con la quale sono stati approvati i criteri prioritari per la valutazione delle domande di ammissione ai benefici relativi alla Misura 1.2. del Docup Ob. 2 anni 2000/2006 "Aiuti agli investimenti di piccole imprese artigiane di produzione e cooperative di produzione";

Preso atto che i Complementi di Programmazione della Misura 1.2 prevedono quale responsabile della gestione, attuazione, controllo e pagamenti Artigiancredito Toscano;

Visto il decreto n. 1237 del 21.3.2002, integrato con decreto n. 1483 del 5.4.2002, che definisce, a seguito dell'approvazione dei complementi di programmazione, il regolamento di accesso alla Misura 1.2. "Aiuti agli investimenti di piccole imprese artigiane di produzione e cooperative di produzione" del Docup Ob. 2 Anni 2000/2006, successivamente integrato e modificato con i decreti dirigenziali 5223/02, 3324/03, 6405/03, 2915/04, 3744/04, 5833/04, 3257/05 e 4553/07;

Visto il Reg. CE 800/2008 della Commissione, relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti compatibili con il mercato comune, pubblicato sulla G.U.C.E. L 214/3 del 0.9.2008;

Visto il decreto dirigenziale 609/2009, che modifica il bando approvato con decreto dirigenziale 1237/2002 e s.m.i. sopra citato, adeguandolo al dettato del Reg. CE 800/2008 della Commissione;

Visto il decreto 4063 del 1.8.2002, con il quale viene approvata la bozza di convenzione tra la Regione Toscana ed Artigiancredito Toscano e costituito il fondo di rotazione previsto dalla Misura 1.2 e successive modifiche;

Visto il decreto 3399 del 10.6.2003, che approva una nuova bozza di convenzione con Artigiancredito Toscano, che sostituisce quella precedentemente approvata con